

Facendo seguito al messaggio trasmesso via e-mail in data 22 dicembre 2009 (punto 3) e ad ulteriore approfondimento ed interpretazione del nuovo articolo 2 del Regolamento Carta Famiglia D.P.Reg. 30 ottobre 2007 n. 0347/Pres., che si riporta di seguito:

"art. 2 soggetti beneficiari della Carta Famiglia

- 1. La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori abbia i requisiti di residenza previsti dalla legge regionale.*
- 2. La richiesta della Carta Famiglia è presentata da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.*
- 3. Il soggetto richiedente e i beneficiari di Carta Famiglia devono essere residenti in Regione al momento della richiesta.*
- 4. Nel caso in cui sia intervenuta la separazione o il divorzio dei coniugi, la richiesta di cui al comma 2 è presentata dal genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico del nucleo familiare, così come costituito prima della separazione, e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio.*
- 5. Nel caso di adozione, la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo.*
- 6. Nel caso di affidamento di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.*
- 7. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e per beneficiari si intendono: il titolare, i figli a carico del nucleo familiare e l'eventuale altro genitore residenti in Regione."*

si chiarisce quanto segue.

Rispetto alla precedente formulazione del Regolamento, che attribuiva i benefici della Carta Famiglia al genitore con almeno un figlio a carico, con la conseguenza che solo il genitore che aveva il figlio effettivamente a proprio carico fiscale poteva richiedere la Carta Famiglia, il nuovo articolo 2 attribuisce la Carta Famiglia **al nucleo familiare in cui sia presente un figlio a carico**. Pertanto, anche il genitore del nucleo che non ha effettivamente a proprio carico fiscale il figlio, può ora richiedere ed ottenere la Carta Famiglia ed esserne beneficiario.

Nella definizione di nucleo familiare si continua a far riferimento al nucleo definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (normativa ISEE), secondo cui due persone coniugate, anche se con diversa residenza, o due persone non coniugate ma conviventi anagraficamente rientrano nel medesimo nucleo familiare. Ai sensi della normativa ISEE, del nucleo familiare fanno inoltre parte, oltre ai figli della coppia, anche i figli di ciascuno se conviventi col genitore (anche nel caso in cui essi siano rimasti fiscalmente a carico dell'ex coniuge o dell'ex convivente).

Ciò non toglie, tuttavia, che ai fini della verifica dei requisiti necessari per ottenere la Carta Famiglia (per esempio il requisito di residenza in Italia per almeno 8 anni, di cui 1 in Regione), è pur sempre **necessario**, anche in ottemperanza alla lettera della legge (art. 10, comma 5, legge regionale 11/2006, "la Carta Famiglia è attribuita [...] al genitore o ai genitori [...]"), **verificare il legame di genitorialità (biologica o adottiva) tra il genitore** in capo al quale si verifica la sussistenza di detti requisiti **ed i figli (o anche uno solo dei figli)** la cui presenza giustifica la richiesta di Carta Famiglia. Pertanto, se detti requisiti sono sussistenti solo in capo al nuovo coniuge

o convivente del genitore, che tuttavia non ha figli presenti nel nucleo, e non in capo al genitore stesso, il nucleo non potrà beneficiare della Carta Famiglia.

Analogamente, solo chi è **effettivamente genitore di almeno uno dei figli** presenti nel nucleo familiare potrà divenire **titolare** della Carta Famiglia di quel nucleo.

Quanto ai componenti del nucleo familiare che potranno rientrare nel novero dei **sogetti beneficiari** di Carta Famiglia, vanno **esclusi** gli altri soggetti eventualmente presenti nel nucleo (nonni, altri parenti, ecc.), mentre vanno **inclusi**, oltre a tutti i figli a carico del nucleo, anche il nuovo coniuge o convivente del genitore titolare di Carta Famiglia.

Poiché ora il Regolamento prevede che la richiesta di Carta Famiglia sia presentata da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare, ne consegue che **l'unica Carta Famiglia di tale nucleo familiare** comprenderà **tutti i figli del nucleo**, siano essi figli di uno o dell'altro oppure figli di entrambi, determinando di conseguenza la corrispondente fascia di intensità dei benefici.

*

* * * *

Si informa, inoltre, che l'articolo 9, comma 24, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge Finanziaria 2010), è intervenuta a emendare l'articolo 10 della legge regionale 11/2006, prevedendo ora esplicitamente che **gli 8 anni di residenza in Italia di cui 1 in Regione possano essere "anche non continuativi"**.

Con l'occasione, si porgono i migliori saluti
Servizio politiche per la famiglia